

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 17

venerdì 30 maggio 2008

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in due parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale, i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 maggio 2008, n. 30/R

**Regolamento di attuazione del Capo VII della
legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in mate-
ria di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro).** *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 31

**Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n.
25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti
alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e
del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini
“Blue-tongue”).** *” 16*

**Testo coordinato della legge regionale legge
regionale 13 maggio 2003, n. 25 - Interventi a
favore degli allevatori partecipanti alla attuazione
del piano di sorveglianza sierologica e del piano
vaccinale per la febbre catarrale degli ovini “Blue-
tongue”.** *” 17*

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 32

**Abrogazione della legge regionale 28 marzo
2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-natura-
li”).** *” 18*

**Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 Discipline del
benessere e bio-naturali.** *” 19*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Dato atto che la medesima l.r. 38/2007 demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 1 lettera f);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Dato atto che la 1^a Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 20 maggio 2008 e constatato che le osservazioni stesse non sono state accolte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 404 che approva il regolamento recante attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

EMANA

il seguente Regolamento:

SOMMARIO

Parte I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE
ED AGLI ENTI DIPENDENTI

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1 Ambito e oggetto

Art. 2 Pubblicità degli atti di gara

Art. 3 Indagini di mercato

Capo II

Disposizioni relative ai contratti pubblici
di forniture e di servizi

Art. 4 Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento

Art. 5 Funzioni del Responsabile unico del procedimento

Art. 6 Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 8 Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

Art. 9 Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Capo III

Contratti aperti per l'acquisizione di forniture e servizi

Art. 10 Ricorso a contratti aperti

Art. 11 Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti

Art. 12 Disposizioni procedurali

Art. 13 Cauzione definitiva

Art. 14 Stipula del contratto aperto

Art. 15 Adesione

Art. 16 Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto

Art. 17 Inadempimento del contratto

Parte II

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA'
CONTRATTUALE DELLA REGIONE

Capo I

Disposizioni relative ai contratti pubblici
forniture, servizi e lavori

Art. 18 Programmazione di forniture e servizi

Art. 19 Programmazione di lavori pubblici

Art. 20 Modulistica relativa alle procedure di affidamento

Art. 21 Controlli nelle procedure negoziate

Capo II

Contratti esclusi

Art. 22 Disposizioni generali
 Art. 23 Avviso e pubblicità
 Art. 24 Invito a gara
 Art. 25 Garanzie
 Art. 26 Aggiudicazione e affidamento

Capo III

Acquisizioni in economia di forniture e servizi

Art. 27 Tipologie di spesa eseguibili in economia
 Art. 28 Consultazione degli operatori economici
 Art. 29 Ordinazione di fabbisogno presunto
 Art. 30 Atto di affidamento e stipula del contratto
 Art. 31 Affidamenti in economia con modalità telematica

Art. 32 Controlli

Capo IV

Acquisizioni in economia di lavori

Art. 33 Tipologie di spesa eseguibili in economia
 Art. 34 Consultazione degli operatori economici
 Art. 35 Atto di affidamento e stipula del contratto
 Art. 36 Affidamenti in economia con modalità telematica

Capo V

Ufficiale rogante

Sezione I

Attribuzioni

Art. 37 Funzioni dell'ufficiale rogante
 Art. 38 Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti
 Art. 39 Limiti al ricevimento degli atti
 Art. 40 Raccolta
 Art. 41 Repertorio e registrazione degli atti
 Art. 42 Sigillo
 Art. 43 Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale

Sezione II

Disciplina dell'incarico

Art. 44 Requisiti e nomina
 Art. 45 Cessazione dall'incarico
 Art. 46 Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante
 Art. 47 Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante
 Art. 48 Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione

Parte III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 Disposizioni di indirizzo e coordinamento
 Art. 50 Disposizione transitoria
 Art. 51 Abrogazioni
 Art. 52 Entrata in vigore

Parte I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE
 ED AGLI ENTI DIPENDENTI

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

Ambito e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Regione, in attuazione dell'articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), di seguito denominata "legge".

2. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati "enti dipendenti", applicano le disposizioni di cui alle Parti I e III del presente regolamento.

Art. 2

Pubblicità degli atti di gara

1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il dirigente responsabile del contratto rende disponibile tutta la documentazione di gara sul profilo di committente di cui all'articolo 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.

2. Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 500.000 il bando è pubblicato con le modalità previste dalla normativa nazionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente.

Art. 3

Indagini di mercato

1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell'Osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.

2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applicano gli articoli 34, commi 1 e 5.

Capo II

Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture e di servizi

Art. 4

Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento

1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l'incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto.

2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all'articolo 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.

Art. 5

Funzioni del Responsabile unico del procedimento

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:

a) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'articolo 51 della legge;

b) propone la procedura di scelta del contraente;

c) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;

d) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;

e) coordina e cura in collaborazione con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato ai sensi della normativa statale, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

f) coordina lo svolgimento della attività di collaudo e verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal Direttore dell'esecuzione;

g) per i servizi che prevedono l'impiego diretto di manodopera presso l'amministrazione, verifica in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle

misure di sicurezza individuate nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), dei contratti collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali;

h) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.

Art. 6

Capitolato Speciale d'appalto

1. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 55, comma 3, della legge, contiene, di norma, i seguenti elementi:

a) l'oggetto della fornitura o del servizio;

b) le specifiche tecniche o le caratteristiche della prestazione con le modalità di esecuzione e di consegna in caso di forniture;

c) l'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'articolo 15 della legge;

d) il criterio di aggiudicazione dell'appalto;

e) le modalità di presentazione dei campioni merceologici, ove necessari;

f) la durata e la decorrenza del contratto;

g) le modalità di collaudo o di verifica di conformità della prestazione ovvero l'attestazione di regolare esecuzione;

h) le penalità applicabili in caso di inadempimento;

i) i termini e le modalità di pagamento;

l) la forma di stipula del contratto;

m) ogni altro obbligo posto a carico dei contraenti derivante dalla legge o da altre normative.

Art. 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ove ai sensi della normativa statale il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti al proprio settore o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altri settori previa intesa con il dirigente responsabile del settore interessato.

2. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

3. Al direttore dell'esecuzione, ove proceda al collaudo, si applicano le norme in materia di attività extraimpiego dei dipendenti regionali.

4. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula

di contratti aperti di cui al Capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.

Art. 8

Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta può essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.

2. Quando l'offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall'Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantità, sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.

3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all'aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.

4. L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.

5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere.

7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.

Art. 9

Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l'offerta economica quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, la commissione giudicatrice, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle

imprese, effettua in una o più sedute riservate la valutazione tecnica.

2. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede:

a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;

b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;

c) alla valutazione delle offerte economiche con le modalità stabilite nel capitolato;

d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.

3. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

Capo III

Contratti aperti per l'acquisizione di forniture e servizi

Art. 10

Ricorso a contratti aperti

1. La Regione Toscana - Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all'articolo 53 della legge per l'acquisizione di forniture e servizi aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi a favore della Regione medesima, degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale, con apposita deliberazione individua le categorie di forniture e servizi di interesse comune che possono essere oggetto di un contratto aperto.

3. La struttura della Giunta regionale competente all'affidamento della fornitura e del servizio procede, ove necessario, prima dell'avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni, anche mediante apposita procedura informatica.

Art. 11

Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti

1. La Regione, quando procede all'affidamento di un contratto aperto ai sensi dell'articolo 53 della legge, nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all'articolo 5 lettere a), b), c), d) e h), la verifica della sussistenza delle condizioni per l'adesione di cui all'articolo 15.

2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto comunicano, prima dell'adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre che

dell'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di collaudo o di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti per il monitoraggio del contratto di cui all'articolo 16 nonché per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera h) dell'articolo 5.

Art. 12

Disposizioni procedurali

1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate.

2. Il bando o la lettera d'invito a gara e il capitolato speciale d'appalto indicano, oltre agli altri elementi, l'impegno che l'aggiudicatario deve assumere ai sensi dell'articolo 14 e l'importo massimo messo a disposizione per l'adesione da parte degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.

Art. 13

Cauzione definitiva

1. L'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs.163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale.

Art. 14

Stipula del contratto aperto

1. Dopo l'aggiudicazione, la Regione Toscana - Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il quale l'impresa aggiudicataria assume, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l'impegno ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con la Regione anche nei confronti degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.

Art. 15

Adesione

1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche

mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica, indicando l'importo contrattuale di adesione.

2. Il Consiglio regionale può aderire al contratto con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. L'adesione è subordinata:

a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell'articolo 11;

b) al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto;

c) alla costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all'articolo 13 nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l'adesione.

Art. 16

Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto

1. Alla gestione ed all'esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i soggetti aderenti.

2. I soggetti aderenti, al fine di consentire alla Regione di monitorare l'esecuzione del contratto, comunicano alla stessa le informazioni relative al comportamento dell'aggiudicatario. La comunicazione è effettuata al termine dell'esecuzione del contratto, nonché in corso di esecuzione relativamente alle eventuali contestazioni formulate ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17

Inadempimento del contratto

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all'applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per la parte di relativa competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati

Parte II

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELLA REGIONE

Capo I

Disposizioni relative ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori

Art. 18

Programmazione di forniture e servizi

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all'articolo 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell'anno di programmazione.

2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge.

3. I procedimenti contrattuali possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma annuale ovvero con risorse derivanti da variazioni del bilancio regionale.

Art. 19

Programmazione di lavori pubblici

1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs.163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.

2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.

3. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2.

4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato con atto del Direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.

Art. 20

Modulistica relativa alle procedure di affidamento

1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento di un contratto pubblico, ivi compresa quella contenente le dichiarazioni sostitutive che i soggetti partecipanti devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

2. Nell'ambito della modulistica generale, il dirigente responsabile del contratto approva la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.

Art. 21

Controlli nelle procedure negoziate

1. Nelle procedure negoziate i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti dell'affidatario.

2. Negli affidamenti in economia i controlli sono svolti secondo quanto previsto dall'articolo 32.

3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 32 e l'affidamento è condizionato risolutivamente all'esito degli stessi.

Capo II

Contratti esclusi

Art. 22

Disposizioni generali

1. I contratti esclusi sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall'articolo 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell'Allegato II B al d.lgs.163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all'articolo 19 del d.lgs. 163/2006, i quali sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall'articolo 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.

Art. 23

Avviso e pubblicità

1. Per l'affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura.

2. L'avviso indica l'oggetto e l'importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs.163/2006, nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti

all'affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.

3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente e sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

4. In relazione alla natura e all'importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità.

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto.

Art. 24

Invito a gara

1. I soggetti che hanno manifestato l'interesse sono invitati dall'Amministrazione a presentare l'offerta.

2. L'invito a gara contiene in particolare:

- a) l'oggetto e l'importo stimato del contratto;
- b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito;
- d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) i motivi di non ammissione o di esclusione;
- f) l'indicazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 25

Garanzie

1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'articolo 75 del d.lgs.163/2006.

2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all'esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs.163/2006.

Art. 26

Aggiudicazione e affidamento

1. La valutazione dell'aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell'of-

ferta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.

2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell'Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre.

3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.

4. L'affidamento del contratto è disposto con decreto del dirigente responsabile del contratto.

Capo III

Acquisizioni in economia di forniture e servizi

Art. 27

Tipologie di spesa eseguibili in economia

1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti:

- a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all'Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
- b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'Amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- c) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;
- d) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
- e) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
- f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
- g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 50.000 Euro;
- h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
- i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e

riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;

j) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;

k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;

l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;

n) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;

o) spese per le attrezzature, di proprietà dell'Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'Amministrazione regionale;

p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell'Amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;

r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze;

s) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell'interesse dell'amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;

t) spese per l'acquisto, l'addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l'assolvimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale;

u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;

v) spese assicurative obbligatorie per legge;

w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;

x) spese per l'acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11 e 13 dell'Allegato IIA al d.lgs.163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell'Amministrazione, nel limite di importo di 50.000 euro;

y) spese per attività di monitoraggio, analisi, rilievi

e indagini non finalizzate alle attività di progettazione di cui agli articoli 90 e 91 del d.lgs.163/2006, nel limite di importo di 50.000 euro.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all'articolo 125 comma 10 secondo capoverso del d.lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006.

Art. 28

Consultazione degli operatori economici

1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del d.lgs 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

4. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all'avviso il capitolato speciale d'appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.

6. Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente responsabile del contratto ove non proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del d.lgs163/2006 applica quanto previsto dal presente articolo.

7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 il dirigente prima

di procedere all'affidamento valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.

Art. 29

Ordinazione di fabbisogno presunto

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all'anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall'articolo 27 per la specifica tipologia.

Art. 30

Atto di affidamento e stipula del contratto

1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.

2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato - contratto.

3. Il pagamento del corrispettivo contrattuale può essere effettuato nell'ambito di una apertura di credito.

Art. 31

Affidamenti in economia con modalità telematica

1. Gli affidamenti in economia di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro possono essere effettuati anche tramite il sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 66 comma 1 lettera e) della legge.

2. In tal caso il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui all'articolo 28 per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

3. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare viene inviata tramite il sistema la lettera di invito che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica.

Art. 32

Controlli

1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i

quali non è previsto l'utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l'acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'Amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarità contributiva, l'Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione.

2. Non è necessario svolgere alcun controllo nel caso di tipologie di spese in economia le quali, ai sensi della normativa regionale in materia di contabilità, necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto, nei limiti di euro 1000 al netto degli oneri fiscali.

3. Per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro, sono svolti tutti i controlli sui requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario.

Capo IV

Acquisizioni in economia di lavori

Art. 33

Tipologie di spesa eseguibili in economia

1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell'ambito delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all'articolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/2006.

2. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici:

a). OPERE EDILI

a.1) Realizzazione di opere provvisorie e/o di protezione.

a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004.

a.3) Scavi e movimenti di terra.

a.4) Realizzazione di strutture portanti.

a.5) Realizzazione di murature in genere.

a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).

a.7) Realizzazione e/o ripristino di coperture.

a.8) Realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano.

a.9) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.

- a.10) Impermeabilizzazioni.
- a.11) Realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico.
- b). OPERE DA FALEGNAME
 - b.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
 - b.2) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.
- c). OPERE DA FABBRO
 - c.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
 - c.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.
- d). OPERE DA VETRAIO
 - d.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.
- e). OPERE DI AUTOMAZIONE
 - e.1) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).
- f) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE
 - f.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
 - f.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.
- g). OPERE DA LATTONIERE
 - g.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.
- h). OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO
 - h.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).
- i) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI
 - i.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.).
- l) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
 - l.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).
- m) OPERE ANTINCENDIO
 - m.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
 - m.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.
- n) OPERE DI SICUREZZA
 - n.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisorie o permanenti di sicurezza.
 - n.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.

n.3) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

o) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

o.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.

Art. 34

Consultazione degli operatori economici

1. L'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del d.lgs.163/2006, è preceduto dalla consultazione di un numero massimo di operatori economici così determinato:

a) N. 15 operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000 euro;

b) N. 20 operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000 euro.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse.

3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

4. L'avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs.163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l'affidatario del contratto, nonché la data, il luogo e l'ora dell'eventuale sorteggio di cui al comma 5.

5. L'avviso precisa altresì che:

a) nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero superiore a quello stabilito al comma 1, si procede a sorteggio pubblico per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato al comma 1;

b) nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero inferiore a quello stabilito al comma 1, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.

6. Per l'affidamento di lavori pubblici in economia di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente responsabile del contratto, ove non proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006 applica quanto previsto dal presente articolo.

Art. 35

Atto di affidamento e stipula del contratto

1. Nell'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il lavoro può essere affidato con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto.

2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure sottoscrizione del capitolato - contratto .

3. Il pagamento del corrispettivo contrattuale può essere effettuato nell'ambito di una apertura di credito.

Art. 36

Affidamenti in economia con modalità telematica

1. Gli affidamenti in economia di lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro possono essere effettuati anche tramite il sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 47 della legge secondo la disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), della legge.

2. In tal caso, il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui all'articolo 34 per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

3. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, viene inviata tramite il sistema la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica.

4. Nel caso in cui gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 34, comma 1, si procede ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 34.

Capo V

Ufficiale rogante

Sezione I

Attribuzioni

Art. 37

Funzioni dell'ufficiale rogante

1. Ai sensi dell'articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l'ufficiale rogante:

a) riceve, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all'articolo 41;

b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;

c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;

d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l'espletamento della loro attività contrattuale.

2. Inoltre, l'ufficiale rogante:

a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;

b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;

c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.

3. L'ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 38

Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti

1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.

2. Qualora il Consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.

3. Il Direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l'entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all'Amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l'attività prestata dall'ufficiale rogante.

Art. 39

Limiti al ricevimento degli atti

1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:

a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.

2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.

Art. 40 Raccolta

1. L'ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato "Raccolta progressiva degli atti". Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti.

2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche.

3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:

- a) il numero progressivo;
- b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;
- c) la data dell'atto;
- d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;
- e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto;
- f) l'indicazione dei contraenti;
- g) l'annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata.

4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.

5. L'archivio degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.

Art. 41 Repertorio e registrazione degli atti

1. Presso l'ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro.

2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza

spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.

3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:

- a) il numero progressivo;
- b) la data dell'atto;
- c) la natura dell'atto ricevuto;
- d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;
- e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto ed il relativo importo;
- f) l'annotazione degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;
- g) eventuali osservazioni.

4. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.

5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull'imposta di registro.

6. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.

7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all'ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l'annotazione dell'atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell'avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.

8. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.

Art. 42 Sigillo

1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare con al centro il trapezio raffigurato nello stemma regionale ed in corona la scritta: "REGIONE TOSCANA - nome e cognome - ufficiale rogante".

2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.

Art. 43 Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale

1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei

contratti da stipularsi in forma pubblica - amministrativa sono a carico del privato contraente.

2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull'imposta di bollo e sull'imposta di registro.

3. Le spese per la stesura dell'originale dell'atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro.

4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0.25 euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte.

5. L'ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.

6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso. In tal caso nella copia è data menzione dell'omissione degli allegati.

Sezione II Disciplina dell'incarico

Art. 44 Requisiti e nomina

1. L'incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 3 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.

2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico:

- a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
- b) la compiuta pratica notarile;
- c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
- d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.

3. L'incarico è conferito con decreto del Direttore generale competente in materia di contratti che ne determina altresì la durata, in ogni caso non superiore a 5 anni. L'incarico è rinnovabile.

4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:

- a) riceve dal Direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all'articolo 42;

b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo Direttore generale, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo stesso.

Art. 45 Cessazione dall'incarico

1. L'incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinuncia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del Direttore generale competente in materia di contratti.

2. La rinuncia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al Direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d'atto da parte di quest'ultimo.

Art. 46 Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante

1. L'incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale.

2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico:

- a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
- b) la compiuta pratica notarile;
- c) la specifica esperienza in materia contrattuale;

3. L'incarico è conferito con decreto del Direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione "ufficiale rogante sostituto":

Art. 47 Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante

1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell'ufficiale rogante, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 37, comma 1 e comma 2 lettere a) e b).

Art. 48 Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione

1. L'Amministrazione stipula, ai sensi dell'articolo 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza assicu-

rativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante e di sostituto.

Parte III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49
Disposizioni di indirizzo e coordinamento

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneo comportamento degli uffici nell'esercizio dell'attività contrattuale, può adottare con propria deliberazione apposite direttive.

Art. 50
Disposizione transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lgs.163/2006, la verifica di regolare esecuzione ed il collaudo delle forniture e dei servizi sono svolti secondo le modalità contenute nel Capitolato Generale d'appalto per contratti di forniture e servizi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 luglio 2001.

Art. 51
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale");
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 4/R (Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale", emanato con d.p.g.r. 5 settembre 2001, n. 45/R).

Art. 52
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 27 maggio 2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 3 di approvazione dello schema di regolamento.
Parere favorevole della 1^a Commissione consiliare nella seduta del 20 maggio 2008.

Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 404 di approvazione del regolamento.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 31

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue"), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo."

Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2003 dopo le parole: "euro 600.000,00" sono inserite le seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2003 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per gli oneri di spesa derivanti dai contributi relativi ai prelievi effettuati negli anni 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di euro 520.000,00 da imputarsi alla UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese

agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 maggio 2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 14.

divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio 2007, n. 205.

Proponente: Assessore Susanna Cenni.

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare.

Messaggio della Commissione consiliare in data 12 settembre 2007.

Approvata in data 30 ottobre 2007.

Divenuta legge regionale 35/2007 (atti del Consiglio).

Notificata alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2007.

Nota con osservazioni della Commissione Europea AGR 001997 del 25 gennaio 2008.

Notifica alla Commissione Europea della richiesta di ritiro dalla procedura di notifica e di attuazione della misura nell'ambito di un regime conforme alle disposizioni del regolamento n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in data 12 maggio 2008.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»), pubblicata sul Bollettino ufficiale 16 maggio 2003, n. 20, coordinato con:

- legge regionale 13 maggio 2003, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»»), pubblicata sul Bollettino ufficiale 16 maggio 2003, n. 20;

- legge regionale 12 maggio 2005, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale

per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»»), pubblicata sul Bollettino ufficiale 23 maggio 2005, n. 26;

- legge regionale 28 maggio 2008, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»»), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 15 maggio 2008.

Testo coordinato della legge regionale legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»

Art. 1⁽¹⁾

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini «Blue-tongue»).

2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale.

Art. 2⁽²⁾

Beneficiari e misura degli interventi

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il terri-

torio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

1 bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo.

Art. 3

Modalità di erogazione degli interventi

1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60, concernente (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura «ARTEA»).

2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.

3.⁽³⁾ *Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:*

- a) il numero delle domande presentate;*
- b) la quantificazione dei contributi erogati;*
- c) i dati o la stima dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;*
- d) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi effettuati.*

Art. 4⁽⁴⁾

Norma finanziaria

1. *Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 600.000,00 fino al 31 dicembre 2005⁽⁵⁾, si fa fronte con le risorse dell'unità revisionale di base (UPB) n. 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti» del bilancio di previsione 2005.*

1 bis. Per gli oneri di spesa derivanti dai contributi relativi ai prelievi effettuati negli anni 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di euro 520.000,00 da imputarsi alla UPB 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti» del bilancio di previsione 2007.

NOTE

1) Articolo così sostituito con l.r. 43/2005, art. 1.

2) Articolo prima parzialmente sostituito con l.r. 26/2003, art.1. Poi così sostituito con l.r. 43/2005, art. 2. Poi ancora parzialmente così modificato con l.r. 31/2008, art. 1.

3) Comma così sostituito con l.r. 43/2005, art. 3.

4) Articolo così sostituito con l.r. 43/2005, art. 4. Poi parzialmente così modificato con l.r. 31/2008, art. 2, comma 2.

5) Le parole «fino al 31 dicembre 2005» sono state inserite con l.r. 31/2008, art. 2, comma 1.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2008, n. 32

Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”).

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Abrogazione della l.r. 16/2008

1. La legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 maggio 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.05.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 maggio 2008, n. 276

Proponenti:

Consiglieri: Roggiolani, Ciabatti, Petraglia, Fossati, Pughalini

Approvata in data 27 maggio 2008

Divenuta legge regionale 24/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3, coordinato con:

- legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale «Discipline del benessere e bio-naturali»), pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 aprile 2008, n. 11;

- legge regionale 28 maggio 2008 n. 32 (Abrogazione della legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 <Discipline del benessere e bio-naturali>»), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 28 maggio 2008.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 - Discipline del benessere e bio-naturali.

SOMMARIO

Art. 1. Finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Formazione

Art. 4. Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

Art. 5. Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

Art. 6. Rete del benessere

Art. 1⁽¹⁾

Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non

prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3 Formazione

1.⁽²⁾ All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) -modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65-, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4 Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:

- a) il direttore generale della direzione generale "Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà", o suo delegato;
- b) il direttore generale della direzione generale "Sviluppo economico", o suo delegato;
- c) il direttore generale della direzione generale "Politiche formative e beni culturali", o suo delegato;
- d) il direttore generale della direzione generale "Organizzazione e sistema informativo", o suo delegato;
- e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
- f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
- g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e

non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4.⁽³⁾ Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:

- a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;*
- b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;*
- c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;*
- d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.*

5.⁽⁴⁾ La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).

6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5 Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1.⁽⁵⁾ Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;*
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.*

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso *dell'attestato di qualifica*⁽⁶⁾.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6
Rete del benessere

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b).

NOTE

1) Articolo prima sostituito con l.r. 16/2008, art. 1. Poi così ripristinato con l.r. 32/2008, art. 1.

2) Comma prima sostituito con l.r. 16/2008, art. 2. Poi così ripristinato con l.r. 32/2008, art. 1.

3) Comma prima sostituito con l.r. 16/2008, art. 3, comma 1. Poi così ripristinato con l.r. 32/2008, art. 1.

4) Comma prima abrogato con l.r. 16/2008, art. 3, comma 2. Poi così ripristinato con l.r. 32/2008, art. 1.

5) Periodo prima sostituito con l.r. 16/2008, art. 4, comma 1. Poi così ripristinato con l.r. 32/2008, art. 1.

6) Parole prima sostituite con l.r. 16/2008, art. 4, comma 2. Poi così ripristinato con l.r. 32/2008, art. 1.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana..

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622